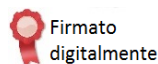


Pubblicato il 10/06/2019

N. 07510/2019 REG.PROV.COLL.
N. **04787/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4787 del 2019, proposto da

Francesca Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile non costituito in giudizio;

nei confronti

Rossella Guarracino non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 53 del 22 febbraio 2019, notificato a mezzo posta in data 7 marzo 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la

Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “Deficit statura (cm 159,5). D.M. n. 78, dell'11/03/2008, art. 1 comma 1 D.P.C.M. 22/07/1987, n. 411, art. 3, c. 2”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, rilevato che il gravame è stato partecipato ad un solo controinteressato, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La p.a. dovrà provvedere alla pubblicazione, presso il suo sito internet, di una copia del ricorso, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La parte ricorrente dovrà fornire i citati documenti alla resistente al momento della richiesta di integrazione del contraddittorio.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar, l'avvenuta integrazione del contraddittorio.

Infine, ammette con riserva la ricorrente al previsto corso formativo e fissa la camera di consiglio del 9 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità indicate nella parte motiva.

Ammette con riserva ed in soprannumero la ricorrente al previsto corso formativo e fissa la camera di consiglio del 9 ottobre 2019 per il prosieguo della trattazione della istanza cautelare.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.